

Cass. pen. Sez. I, (ud. 25-11-2008) 05-01-2009, n. 56

Con sentenza in data 1-2-2008 il Tribunale di Viterbo pronunciava l'assoluzione di G.G. dalla imputazione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12 e succ mod., ascrittagli per avere occupato alle proprie dipendenze i lavoratori stranieri N.N. e N.S., sebbene privi del permesso di soggiorno (fatto acc. in (OMISSIS)).

Avverso detta sentenza proponeva ricorso diretto per cassazione il P.G. della Corte di Appello di Roma deducendo come da motivi in atti la erronea applicazione della legge penale.

A sostegno del gravame il ricorrente evidenziava che il Tribunale aveva assolto l'imputato rilevando che non era stato accertato se i lavoratori avessero un rapporto di lavoro stabile, o meramente occasionale.

Ad avviso del PG la decisione era in contrasto con la disposizione di cui all'art. 22, comma 12, L. citata, che non opera distinzioni in relazione alla posizione del lavoratore. In conclusione il PG chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte, esaminati gli atti, rileva che il ricorso è dotato di fondamento.

Invero il Tribunale è pervenuto alla decisione assolutoria in virtù di una erronea interpretazione del precetto normativo, illustrata dal P.G. nel ricorso in oggetto.

Sul punto risulta indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v.

Cass. Pen. Sez. 1^a sentenza n. 15463 del 2008 RV 239618) per cui: "ai fini della configurabilità del reato di assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, il concetto di occupazione che figura nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) si riferisce all'instaurazione di un rapporto di lavoro che già di per sè integra gli estremi di una condotta antigiuridica, qualora il soggetto assunto sia un cittadino extracomunitario privo del citato permesso, indipendentemente da qualunque delimitazione temporale dell'attività in questione".

Conseguentemente, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio, per il giudizio, alla Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2009